

Comune di Pinzolo



Madonna di Campiglio
S. Antonio di Mavignola

Servizio: Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici

ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE AIUOLE COMUNE DI PINZOLO 2020

**APPALTO CON AGGIUDICAZIONE
CRITERIO DEL MASSIMO RIBASSO PERCENTUALE**

(Art. 21 della L.P. 23/90 e ss.mm.)

(Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale approvato con delibera del
Commissario Straordinario n. 12 dd. 23.03.2005 e s.m.)

CAPITOLATO D'ONERI

(Art. 4 L.P. 19 LUGLIO 1990 N. 23 e s.m.)

IMPORTO A BASE D'ASTA

Importo delle lavorazioni	€	32.040,10
---------------------------	---	-----------

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	500,00
---	---	--------

IMPORTO DEL SERVIZIO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	€	<u>31.540,10</u>
---	---	-------------------------

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Iva 22% sull'importo della manutenzione	€	7.048,82
---	---	----------

TOTALE	€	39.088,92
---------------	---	------------------

Costi della sicurezza per l'emergenza epidemiologica Covid- 19	€	400,00 + I.V.A.
--	---	-----------------

PARTE I – NORME AMMINISTRATIVE

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione delle aree verdi del Comune di Pinzolo, intendendo per manutenzione tutte le attività necessarie per mantenere in efficienza tali aree sia sotto il profilo tecnico agronomico, che sotto il profilo della funzionalità, della fruizione e della piacevolezza estetica.

Per aree verdi si intendono le aiuole coltivate, cespugli sparsi, viali, rotonde e gli altri ambiti definiti dagli allegati progettuali.

L'appalto consiste in un servizio di programmazione e gestione dei servizi di manutenzione ordinaria delle aree identificate dal progetto, di proprietà del Comune di Pinzolo e da una eventuale quota di interventi di manutenzione su richiesta riconducibili a eventuali servizi di riqualificazione/integrazione del verde esistente secondo le prescrizioni e condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, e secondo precisi ordini di servizio impartiti dall'Amministrazione Committente anche eventualmente derivanti da eventi imprevisti ed imprevedibili.

La prestazione fornita deve rispondere alle attese della Committenza e dell'utenza e descritte nel presente Capitolato.

Nel presente Capitolato d'Appalto viene indicato col nome di "Appaltatore" o "Impresa Appaltatrice" l'Impresa alla quale sia stato aggiudicato l'appalto; col nome di "Amministrazione" o "Committente" il Comune di Pinzolo; con il nome di "Direttore dell'esecuzione del contratto" il tecnico preposto dall'Amministrazione al controllo dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni di contratto con il nome di "Direttore tecnico" il tecnico nominato dall'Appaltatore.

I servizi dovranno essere eseguiti come meglio specificati nelle prescrizioni tecniche esposte di seguito e facenti parte del presente Capitolato, tenendo conto delle tecniche più idonee, per mantenere le aree soggette alla gestione del presente appalto in perfetto stato di sicurezza, funzionalità e decoro.

L'appalto prevede l'effettuazione di servizi a canone e di servizi a misura.

Circa le attività a canone l'Impresa non ha l'obbligo del fare ma l'obbligo del risultato. Saranno pertanto esplicitati negli specifici articoli del presente capitolato i risultati attesi in ognuna delle aree in cui l'impresa sarà chiamata ad operare.

Art. 2 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO

La disciplina normativa di riferimento è costituita da:

- Direttiva 2004/18/CE;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"

L'Appaltatore è tenuto alla esatta osservanza delle norme stabilite:

- a) dalle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti;
- b) dalle leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori, la prevenzione infortuni, la sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- c) dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
- d) dai contratti collettivi di lavoro stipulati con le OO.SS.;
- e) dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della tutela e conservazione del suolo pubblico;
- f) dai regolamenti comunali vigenti;
- g) dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;
- h) dalla normativa tecnica vigente, in particolare delle norme CEI, UNI ecc.;
- i) dalle norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di appalto;
- l) da ogni altra norma vigente in materia di verde pubblico, di tutela ambientale e fitosanitaria sia essa di emanazione statale che degli altri enti territoriali.
- m) le condizioni contenute nel presente Capitolato d'Oneri;
- n) le condizioni contenute nel Bando di gara e nel relativo Disciplinare (parte integrante dello stesso);
- o) l'eventuale successiva legislazione in materia;

Ricade esclusivamente sull'Impresa l'osservanza scrupolosa di Leggi e Regolamenti emanati, anche successivamente alla stipula del contratto, in materia di sicurezza e igiene del lavoro, previdenza sociale, antimafia, ecc e comunque aventi rapporto con i servizi oggetto di appalto.

In particolare, l'Appaltatore dovrà dichiarare l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del D.lgs 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute dei lavoratori.

L'Appaltatore sarà tenuto a rispettare anche ogni provvedimento che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto, senza nulla pretendere, fatta salva la eventuale pronuncia del Foro competente di cui all'art. 25 (Controversie) del presente Capitolato, che riconosca una eventuale eccessiva onerosità.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dall'ufficio Comunale designato al controllo dei servizi.

Art. 3 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

È incarico dell'appaltatore organizzarsi affinché sia garantito il costante mantenimento in condizioni di decoro dei luoghi interessati al servizio, dalla consegna lavori fino alla scadenza contrattuale.

La direzione dell'attività di servizio per conto dell'impresa dovrà essere svolta sul luogo dei lavori dal titolare della Impresa o da altra persona (nominata Direttore Tecnico) idonea e qualificata, incaricata dal titolare stesso ed accettata dal Direttore dell'esecuzione. Egli assume la responsabilità del buon andamento del servizio stesso, nonché dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, delle vigenti disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni e delle disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione durante lo svolgimento del servizio. Il nominativo del Direttore Tecnico deve essere notificato per iscritto al Direttore dell'esecuzione prima della consegna del servizio stesso, con l'indicazione della qualifica professionale e si intende accettata dal Direttore dell'esecuzione a meno di espressa comunicazione di non gradimento. Eventuali sostituzioni del Direttore Tecnico devono essere tempestivamente notificate al Direttore dell'esecuzione in forma scritta, restando inteso che non è ammesso alcun periodo di vacanza nella direzione del servizio per cui, fino alla data del ricevimento della suddetta comunicazione, la direzione del servizio stesso si intende ancora in capo alla persona in via di sostituzione;

In carico all'Appaltatore è la dotazione di tutta l'attrezzatura e dei mezzi idonei allo svolgimento dei servizi;

Tutti i materiali smontati non più riutilizzabili a parere del Direttore dell'esecuzione (così come qualsiasi tipo di rifiuto o materiale di risulta prodotto in cantiere) diverranno di proprietà dell'Appaltatore, che dovrà provvedere al loro smaltimento o recupero secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 5/2/97 n.22 (Decreto Ronchi) e successive modificazioni;

È carico all'Appaltatore l'impiego di tecnici, operai e la fornitura di strumenti e quanto altro si renda necessario per la gestione dei servizi;

Sono altresì onere per l'Appaltatore le spese inerenti a prove di qualsiasi genere che siano ordinate dal Direttore dell'esecuzione per accertare la qualità dei materiali interessanti l'esecuzione dei servizi. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso per temporanee sospensioni o ritardi nell'esecuzione del servizio conseguenti alle prove suddette;

Sono obbligo per l'Appaltatore l'esecuzione di tutte le opere provvisorie e l'installazione di segnalazioni diurne e notturne che si rendessero necessarie per garantire l'incolumità pubblica;

L'Appaltatore si impegna alla modifica ed anche al completo rifacimento, ad esclusivo giudizio del Direttore dell'esecuzione, di quei servizi che venissero giudicati inaccettabili dallo stesso Direttore dell'esecuzione, per errori o variazioni arbitrarie commesse dall'impresa;

L'obbligo di apporre su tutti i mezzi operativi appositi cartelli predisposti conformemente a quanto richiesto dal Direttore dell'esecuzione.

L'obbligo di dotare gli operai di divise uniformi, di tesserino identificativo completo di fotografia secondo le indicazioni dell'Amministrazione;

L'obbligo di conferimento dei materiali di risulta delle lavorazioni sia vegetali che di rifiuto in genere ai centri di conferimento gestiti dalla Comunità di Valle delle Giudicarie;

Art. 4 – DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO

L'appalto ha validità dalla data di sottoscrizione del contratto/consegna del servizio al 31.12.2020.

L'Impresa affidataria si obbliga a garantire la continuità ed il regolare svolgimento del servizio anche in caso di ferie, malattie, infortunio, ecc.

L'Appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione del servizio.

Alla scadenza, il contratto sarà risolto automaticamente senza formalità.

Qualora allo scadere dell'appalto non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto e conseguente affidamento del servizio, la data di ultimazione del servizio potrà essere prorogata sino alla data in cui cesseranno le condizioni ostative per il subentro dell'impresa aggiudicataria del nuovo appalto. La Ditta aggiudicataria dovrà pertanto garantirne l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante. Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo Capitolato.

Per comprovate ragioni tecniche, il contratto potrà quindi essere prorogato agli stessi prezzi, patti e condizioni per un periodo complessivamente non superiore ad una stagione estiva.

Richiesta la proroga contrattuale dall'amministrazione appaltante, la controparte è tenuta a comunicare la propria disponibilità a prorogare il contratto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 5 - SMALTIMENTO

Salvo eventuali diverse specifiche di capitolato, l'esecuzione delle opere e dei servizi comprende la raccolta delle risulter, anche preesistenti, e degli scarti di lavorazione, il loro carico, il loro trasporto a discarica o

presso altro centro di conferimento autorizzato con onere di smaltimento a carico dell'appaltatore e consegna del formulario rifiuti. La rimozione delle risulterebbe e degli scarti di lavorazione dovrà essere condotta secondo i criteri della raccolta differenziata a fini di riciclaggio, nel pieno rispetto della normativa nazionale e regionale e secondo le procedure adottate dal Committente.

Art. 6 - NUOVI PREZZI

Quando per sopravvenute circostanze speciali (eventi straordinari, non previsti e non prevedibili quali a titolo puramente esemplificativo: eventi atmosferici straordinari, eventi biologici straordinari, modifiche urbanistiche in ambiti oggetto di manutenzione, modifiche tecniche di ambiti da mantenere, aggiornamento tecnico di meccanismi o manufatti obsoleti, ecc.), sia necessario, affidare all'Appaltatore l'esecuzione di servizi o lavori non previsti negli elenchi dei prezzi allegati al contratto, i nuovi prezzi da applicare a tali servizi sono determinati ed approvati secondo le seguenti disposizioni:

- desumendoli, quando esplicitamente descritti e corrispondenti al servizio richiesto, dal prezzario della Provincia Autonoma di Trento di ultima pubblicazione rispetto al momento in cui verrà bandito il presente appalto senza però tenere conto delle avvertenze in esso citate; in secondo ordine di priorità (se non presenti nel prezzario della Provincia Autonoma di Trento dal prezzario Assoverde (ultimo edito prima del bando di gara)

- Quando i prezzi, evidenziati dai prezzari sopra citati, non sono esplicitamente descritti e corrispondenti al servizio richiesto, ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

- quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi utilizzando i prezzi semplici dell'Elenco prezzi.

- Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di pubblicazione del bando relativo al presente appalto.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra responsabile unico del procedimento e l'Appaltatore, ed approvati dall'Amministrazione. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta ed alle eventuali migliorie proposte in fase di gara.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Amministrazione può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità.

Art. 7 VARIAZIONI

L'Appaltatore non può, per nessun motivo, introdurre variazioni di sorta nell'esecuzione del servizio senza avere ricevuto l'ordine scritto dal Responsabile del procedimento e/o dal soggetto terzo delegato (Direttore dell'esecuzione del contratto); in caso contrario l'Appaltatore non potrà pretendere alcun aumento di prezzo o indennità per le variazioni effettuate ed anzi sarà tenuto ad eseguire senza alcun compenso le eventuali modifiche che il Responsabile del procedimento e/o il Direttore del servizio, credesse opportuno ordinare, nonché a risarcire l'Amministrazione appaltante degli eventuali danni ad essa derivanti per le suddette variazioni. Fanno eccezione i casi di assoluta urgenza, nei quali l'Appaltatore dovrà sollecitamente prestarsi alle richieste anche verbali del Responsabile del procedimento e/o del Direttore del servizio.

Lo stesso dicasi per altre lavorazioni non a canone, comunque previste nell'appalto, che in ogni caso dovranno sempre essere ordinate in maniera scritta dal Responsabile del procedimento e/o del soggetto terzo delegato, con chiara indicazione delle tipologie di lavoro da eseguirsi, il riferimento all'articolo dell'elenco prezzi, e le tempistiche entro le quali completare le opere, i servizi o le forniture ordinate.

Art. 8 ADEGUAMENTO DEI PREZZI

I corrispettivi del servizio non possono subire variazioni nel corso dell'esecuzione del contratto, salvo il caso di aumento o diminuzione quantitativa delle fioriere da mantenere.

Al compimento di ogni annualità contrattuale ai prezzi di contratto sarà applicata una revisione pari alla inflazione dell'annualità contrattuale precedente così come definita dall'indice dei prezzi al consumo pubblicato dall'Istat.

Art. 9 PRESTAZIONI IN ECONOMIA

Le eventuali prestazioni in economia che dovessero rendersi indispensabili per servizi di manutenzione derivanti da casi imprevedibili ed imprevedibili e di impossibile definizione a priori e non già compresi nei previsti servizi a canone potranno essere eseguite ed inserite in contabilità solo su preciso e precedente ordine di servizio del Responsabile del Procedimento o del Direttore dell'esecuzione del contratto, secondo le modalità di comunicazione previste dal presente Capitolato allo specifico articolo. Nell'apposito ordine di servizio, l'Appaltatore dovrà indicare preventivamente il tempo (tipo e quantità), i mezzi (tipo e quantità) ed i materiali che stima necessari per l'esecuzione della lavorazione ordinata.

La lavorazione sarà compensata in base alle effettive ore di lavoro svolte rimborsate sulla base dell'Elenco Prezzi allegato al contratto, ma entro un tetto di ore al massimo pari ed assolutamente non superiore rispetto alla stima fatta preventivamente dall'impresa, ed indicata nell'ordine di servizio.

Al termine del servizio in economia, l'appaltatore dovrà trasmettere al committente, secondo le modalità previste dal presente capitolato, il resoconto dei tempi impiegati per ogni categoria di lavorazione, ed i materiali utilizzati.

Art. 10 PREZZI A BASE D'APPALTO

I prezzi unitari a base d'appalto, relativi ai servizi ed ai lavori a misura, a corpo e a canone oggetto dell'appalto stesso, sono quelli espressi nell'elenco prezzi. Detti prezzi si intendono comprensivi di tutti gli oneri e le spese che derivano all'Appaltatore dall'osservanza di tutte le norme e le prescrizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale di Appalto e comprendono altresì le normali aliquote per spese generali ed utili dell'Impresa. Si precisa in merito quanto segue:

a) che il prezzo per i servizi a canone è comprensivo di tutto quanto previsto e descritto per raggiungere lo standard qualitativo atteso;

b) che i prezzi per i lavori completi a misura sono comprensivi di ogni spesa per materiali, mano d'opera, attrezzature, mezzi d'opera, opere provvisorie, aggrottamenti, indennizzi a terzi, tasse, assistenza tecnica, ecc., per dare i lavori stessi compiuti a regola d'arte;

L'Appaltatore, con la partecipazione all'appalto, si impegna a riconoscere di avere preso conoscenza del presente Capitolato Speciale, nonché dei luoghi in cui devono essere eseguiti i servizi e di avere considerato tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che hanno influito nella determinazione dei singoli prezzi unitari, prezzi che l'Appaltatore stesso, effettuati i propri calcoli, riconosce remunerativi, di sua convenienza e tali da consentire l'offerta d'asta che propone partecipando alla gara di appalto.

I servizi ed i lavori oggetto dell'appalto saranno pertanto liquidati esclusivamente in base ai prezzi a canone ed ai prezzi unitari allegati, applicando agli stessi il correttivo d'asta contrattuale.

I prezzi unitari a misura dell'elenco prezzi allegato sono comprensivi di tutte le spese per l'acquisto dei materiali, dei servizi, delle lavorazioni, dei trasporti, della mano d'opera; ecc., nonché delle per spese generali e dell'utile dell'Appaltatore.

Con tali prezzi, al netto del ribasso di gara, si intendono compensati i servizi ultimati completamente a regola d'arte, compresi tutti gli oneri facenti capo all'Appaltatore, anche se non esplicitamente detti o richiamati nel presente capitolato.

Art. 11 – CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 31 della L.P. 2/2016, non si richiede il versamento della garanzia provvisoria.

Art. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016 l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione

Art. 13 – ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

Saranno a carico dell'aggiudicataria tutte le spese ed oneri relativi all'assicurazione contro gli infortuni, all'assicurazione per invalidità, vecchiaia, ecc a norma di legge, alle imposte e tasse riferibili al servizio appaltato ed a quant'altro abbia attinenza al servizio stesso.

Prima della firma del contratto o la consegna del servizio la ditta aggiudicataria dovrà esibire copia della certificazione relativa **all'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, per danni a persone e/o cose e/o animali per un importo (massimale) di almeno 1.500.000,00 euro; tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati alle aree dove si svolge il servizio. Con la stessa polizza, ovvero con altra polizza, devono essere coperti i rischi dell'incendio, dello scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere. La polizza deve avere validità fino sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.**

Art. 14 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui allo specifico articolo.

Art. 15 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o opere.

L'Appaltatore, con la firma del contratto, accetta espressamente tutte le clausole previste nel presente Capitolato.

In particolare, l'Appaltatore accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, 2° comma, le clausole del capitolato speciale contenute in tutti gli articoli del presente capitolato.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..

Art. 16 - CONSEGNA DELLE AREE, INIZIO ED ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO E RICONSEGNA DELLE AREE

La consegna delle aree per l'effettuazione del servizio viene effettuata, previa comunicazione all'Appaltatore, nel giorno a tal fine stabilito, comunque entro i 15 giorni successivi alla stipulazione del contratto. Della consegna viene steso verbale che deve essere controfirmato dall'Appaltatore; il servizio dovrà iniziare nello stesso giorno della consegna. E' altresì possibile provvedere alla consegna del servizio in pendenza della stipulazione del contratto.

Contestualmente alla firma del verbale di consegna, l'Appaltatore assumerà immediatamente tutte le obbligazioni derivanti dal contratto.

Entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna del servizio, l'Appaltatore deve documentare al Responsabile del procedimento gli estremi delle denunce e dei versamenti previdenziali ed assicurativi (INPS, INAIL, ecc.).

Per prestazioni difformi da quanto previsto dal presente capitolato, si applicheranno le penali enunciate negli specifici articoli e negli specifici del presente Capitolato, oltre all'eventuale rimborso delle maggiori spese che dovessero essere sostenute dall'Amministrazione; le penali contabilizzate verranno detratte dalla somma portata da ogni fattura periodica presentata dall'Appaltatore.

Art. 17 - SUBAPPALTO

In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, è ammesso il subappalto.

L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;

b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;

c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;

d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa

antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

L'appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione anche parziale del contratto fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese nei quali si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 19 - RESPONSABILITA'

L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

E' altresì responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, causati a persone o cose, ecc.. e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Art. 20 - PERSONALE

Le disposizioni di seguito elencate sono da considerarsi a titolo esemplificativo e non certamente esaustivo essendo le casistiche possibili e riscontrabili impossibili da definire a priori anche a seguito di eventuali variazioni normative a cui l'Appaltatore dovrà comunque adeguarsi senza che per questo ne possa vantare indennizzi di sorta

Inquadramento contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Doveri del personale

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Disposizioni inerenti la manodopera e i dipendenti; norme di sicurezza (D.lgs. 81/2008)

L'Appaltatore deve osservare e fare osservare, nell'esecuzione di tutti i servizi, ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, le norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro predisponendo i piani delle misure di sicurezza dei lavoratori ai sensi delle norme vigenti.

Tutte le attività previste nel presente Capitolato devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni in materia di prevenzione degli infortuni ed Igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione dell'Appalto.

Qualora l'Amministrazione riscontri, o vengano denunciate da parte di terzi, violazioni alle disposizioni sopra elencate, la stessa si riserva il diritto insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento ovvero di effettuare delle trattenute sugli stessi, sino a quando l'Ispettorato del lavoro non accerti che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto ovvero la vertenza sia stata risolta. Tale scelta non può essere oggetto di alcuna rivendicazione da parte dell'Appaltatore il quale rimane comunque impegnato nella corretta e normale esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato.

L'Appaltatore si obbliga al rispetto delle vigenti disposizioni normative di assicurazione in materia di propri dipendenti per specifici servizi di gestione manutentiva quali impianti ecc.

Obblighi diversi dell'Appaltatore nei confronti dell'Amministrazione e delle maestranze

➤ Rapporti con l'Amministrazione

L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

1. Comunicare al Responsabile del procedimento e/o al soggetto allo scopo delegato tutte le notizie relative all'impiego della manodopera e tutti i dati che l'Amministrazione ritenga opportuno raccogliere a fini statistici;

Rapporti con le maestranze

L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

1. L'adozione, nell'esecuzione del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette al servizio stesso e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in applicazione delle vigenti norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

2. L'osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità, la vecchiaia, ecc., nonché delle altre disposizioni che dovessero intervenire in corso di appalto, comprese le disposizioni di legge relative alle assunzioni obbligatorie;

3. L'applicazione del contratto e degli accordi di cui sopra anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, nel caso in cui l'Appaltatore sia una cooperativa, anche nei rapporti con i soci. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;

4. In caso di inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi integrativi locali nonché nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, protezione e assicurazione ed assistenza dei lavoratori, l'Amministrazione, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le maggiori responsabilità dell'Appaltatore, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se il servizio è ultimato.

Analoga procedura verrà attivata nei confronti dell'Appaltatore qualora venga accertata una inadempienza da parte dell'Impresa subappaltatrice, in forza dei principi sopra enunciati secondo cui l'Appaltatore deve farsi carico dell'osservanza da parte del subappaltatore di quanto previsto dal capitolato.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato l'adempimento di tali obblighi.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni all'Amministrazione, né ha titolo per chiedere il risarcimento di danni.

Di tutti i suddetti oneri e obblighi speciali, deve essere tenuto debito conto nella determinazione dell'offerta e, pertanto, l'Appaltatore non potrà avanzare al riguardo eccezioni, riserve o domande per alcun compenso che non sia previsto dal presente capitolato.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte del Responsabile unico del procedimento.

Altrettanto, come previsto nell'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 06 maggio 2020, gli operatori economici sono tenuti ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro riconosciuti dalla stazione appaltante e quantificati e accantonati nelle somme a disposizione. Il riconoscimento dei costi diretti all'applicazione delle misure di contrasto e il contenimento del virus verranno riconosciuti mediante modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 27, comma 2 , lett. a) della L. P. 02/2016.

Art. 21 – MEZZI ED ATTREZZATURE

L'Appaltatore è tenuto a disporre e ad utilizzare per lo svolgimento del servizio i mezzi e le attrezzature che riterrà opportune.

Tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione, funzionamento, ecc. relative ai mezzi e alle attrezzature occorrenti per l'espletamento del servizio, nonché le forniture di impianto e di esercizio ed il materiale di consumo, sono a totale carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, qualora durante il corso dell'appalto intenda sostituire i mezzi divenuti inadatti o ritenga di voler apportare dei miglioramenti nei servizi, dovrà darne preventiva comunicazione al direttore dell'esecuzione del servizio.

I macchinari e le attrezzature meccaniche in genere dovranno essere oggetto di accurata manutenzione in modo tale che siano sempre garantiti i livelli di prestazione ottimale stabiliti dal produttore. Con particolare riferimento a quanto attiene per emissione di inquinanti in atmosfera ed emissioni rumorose.

L'Amministrazione Comunale, qualora riscontri mezzi ed attrezzature ritenute inservibili ed inadeguate, o non conformi alle disposizioni in atto, potrà richiedere la sostituzione conformemente a quanto previsto nell'offerta.

L'Appaltatore è tenuto a provvedere nei termini di tempo assegnati, senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale.

I mezzi e le attrezzature previsti, in caso di rottura o fermata per manutenzione o riparazione, o comunque in ogni caso di indisponibilità, dovranno essere tempestivamente sostituiti da attrezzature con analoghe caratteristiche che l'Appaltatore avrà cura di reperire in modo che i servizi non abbiano a subire fermate o ritardi.

E' richiesta l'iscrizione alla C.C.I.A.A. con indicazione riguardante la coltivazione di fiori e/o la manutenzione e gestione di aree verdi, parchi, aiuole e giardini o similari.

Art. 22 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Oltre agli altri oneri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri occorrenti per:

1. L'attrezzatura adeguata all'entità degli interventi ed alle prescrizioni di Legge in materia antinfortunistica;
2. Le misurazioni e i rilievi necessari alle operazioni di consegna, di verifica e di contabilità dei servizi;
3. L'impresa aggiudicataria, anche nelle more della stipula del contratto, si impegna a svolgere il servizio a partire dal 15.04.2013;
4. Ogni e qualsiasi accorgimento, indicazione e simili inerenti all'igiene e sicurezza del lavoro dovendosi l'Appaltatore attenere, in materia, a tutte le disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti all'epoca dell'esecuzione degli interventi;
5. Il trasporto e l'allontanamento, ad intervento ultimato di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
6. La sorveglianza diurna e notturna dei luoghi oggetto degli interventi;
7. La pulizia dei luoghi e lo sgombero, ad intervento ultimato, delle attrezzature, dei materiali residui e di quant'altro non utilizzato;
8. Tutto quanto in genere occorra per ritenere completamente ultimati a perfetta regola d'arte i servizi;
9. L'assicurazione del servizio e delle attrezzature, nonché quella di responsabilità civile verso terzi, assicurando il risarcimento dei danni a terzi (persone e cose) che avessero a verificarsi in conseguenza degli interventi in atto;
10. L'osservanza rigorosa delle norme derivanti dalle vigenti Leggi relative alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi nonché osservare le altre disposizioni in vigore e che potranno intervenire nel corso dell'Appalto. L'applicazione integrale, inoltre, di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai dipendenti da Aziende Industriali Edili ed affini in vigore; in particolare l'Impresa è chiamata alla osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;
11. La corresponsione di paghe operaie e conseguenti indennità di contingenza e assegni familiari e indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiore a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nel tempo in cui si svolgono i lavori ancorché l'Impresa non appartenga all'Associazione Provinciale Industriali e possa quindi non essere tenuta giuridicamente ad osservarli, intendendosi che tali obblighi si estendono anche ai cottimi. In caso di violazione degli obblighi suddetti e sempre che la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro.
12. La riparazione dei danni di qualsiasi genere esclusi quelli di forza maggiore purché puntualmente dimostrati nel termine di 7 giorni dal loro verificarsi.
13. Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione degli interventi, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.
14. L'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, esclusivamente sull'Impresa.
15. La predisposizione, prima dell'inizio delle operatività, del piano operativo di sicurezza.

L'Impresa dovrà altresì:

1. Fornire all'Ufficio da cui i lavoratori dipendono, entro i termini prefissi dallo stesso, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
2. Proporre alla Direzione Tecnica un operatore qualificato e capace che dovrà essere costantemente presente per seguire ed assicurare la buona e perfetta esecuzione degli interventi.

Il corrispettivo per tutti gli oneri sopra specificati è da intendersi interamente conglobato nel prezzo base dei servizi di cui all'elenco allegato.

Art. 23 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

Tutte le spese relative al presente appalto e tutte quelle inerenti e derivanti dall'esecuzione dei servizi, esclusa l'I.V.A., sono a totale carico dell'Appaltatore.

Art. 24 - ESECUZIONE D'UFFICIO

Nel caso in cui i controlli eseguiti, sia per i lavori a canone che per quelli derivanti da ordine di servizio, vengano riscontrate difformità, manchevolezze gravi o ritardi, sarà comunicato all'Appaltatore il riscontro fatto e sarà diffidato ad uniformarsi alle disposizioni impartite o previste contrattualmente entro un termine stabilito dal Committente e dipendente dall'urgenza nell'esecuzione del servizio. Trascorso tale termine l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'esecuzione d'ufficio entro i tempi che la Committenza riterrà opportuni.

In tal caso l'Amministrazione Comunale, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dagli articoli del presente Capitolato d'Oneri, avrà facoltà d'ordinare o di fare eseguire d'ufficio, a spesa dell'Appaltatore quanto necessario per il regolare andamento del servizio.

Il recupero delle somme quantificate come previsto dal comma precedente, aumentate dalla maggiorazione contrattuale prevista a titolo di rimborso spese generali, sarà operato dall'Amministrazione Comunale con rivalsa sui ratei di canone dovuti all'Appaltatore, a partire dal primo in scadenza e fino a completa estinzione della pendenza pecuniaria.

Art. 25 - PAGAMENTI, RITENUTE

I pagamenti verranno emessi al raggiungimento di lavorazioni per un imponibile almeno €. 15.000,00 o comunque trimestralmente per quanto regolarmente eseguito e contabilizzato.

La corresponsione del corrispettivo avrà scadenza a 30 gg. dalla data della fatturazione in formato elettronico. In caso di inosservanza, da parte dell'appaltatore, delle norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi integrativi locali, nonché nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, l'Amministrazione Comunale, oltre a valutare se procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto stabilito all'Articolo specifico e ad informare gli organi competenti e fatte salve le maggiori responsabilità dell'appaltatore, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti se il servizio è ancora in corso, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se il servizio è ultimato.

Tale somma verrà trattenuta dall'Amministrazione fino alla dimostrazione dell'avvenuta regolarizzazione degli adempimenti. Analoga procedura verrà attivata nei confronti dell'impresa appaltatrice qualora venga accertata una inadempienza da parte della ditta subappaltatrice, in forza dei principi sopra enunciati secondo cui l'appaltatore deve farsi carico dell'osservanza, da parte del subappaltatore, di quanto previsto dal capitolato.

Le fatture, intestate al Comune di Pinzolo, dovranno necessariamente contenere l'indicazione della banca (istituto, agenzia, codice IBAN) e il codice CIG (codice identificativo gara) o il CUP (codice unico di progetto) ed essere inviate mediante fatturazione elettronica.

Art. 26 - CONTROVERSIE

In relazione alle controversie che potessero sorgere nel corso dell'attuazione del contratto si applicano le norme previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione degli obblighi contrattuali, non già risolta nell'ambito di quanto previsto dagli articoli 204, 205, 206, 207, 208 e 209 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 verrà demandata dalle parti esclusivamente al Foro di Trento secondo la previsione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 27 - REVOCA DELL'APPALTO

Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto, che possa competere ad esso anche a titolo di risarcimento danni, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti dell'appaltatore della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere, anche per una sola delle seguenti cause:

- fallimento dell'appaltatore o suoi aventi causa;
- riscontro di gravi vizi o ritardi nella esecuzione dei servizi o nella esecuzione dei lavori che abbiano dato origine ad almeno 4 richiami ufficiali;
- penalità comportamentali;
- esecuzione delle opere, o dei servizi in modo difforme dalle prescrizioni di Capitolato e dai titoli autorizzativi (o equipollenti) rilasciati dalla stazione appaltante che abbiano dato origine ad almeno 4 richiami ufficiali;
- violazione delle disposizioni in materia di subappalto;
- mancata assunzione del servizio entro la data stabilita;

- abituale deficienza o negligenza del servizio e dei lavori, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio stesso abbiano dato origine ad almeno 4 richiami ufficiali;
- arbitrario abbandono dei servizi da parte dell'appaltatore;
- cessione a terzi senza consenso dell'Amministrazione Comunale, dei diritti e degli obblighi relativi all'appalto;
- situazione di frode o stato di insolvenza;
- situazione di altri inadempimenti previsti dal codice civile;
- in ogni caso il presente appalto potrà in ogni momento essere revocato per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, ed in tal caso il comune corrisponderà un equo indennizzo da determinarsi tra le parti o, in caso di disaccordo, in via giudiziale;

Art. 28 - CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi avvalendosi del proprio Direttore dell'esecuzione del contratto a ciò designato, dal quale l'Appaltatore dipenderà direttamente per tutte le disposizioni che l'Amministrazione stessa emanerà nei riguardi dei servizi, lavori o forniture oggetto del presente appalto

Per le forme e modalità di comunicazioni tra Appaltatore, Direttore dell'esecuzione del contratto, Amministrazione Committente, responsabile unico del servizio si vedano gli specifici articoli del presente Capitolato.

Art. 29 - UNITA' FONDAMENTALE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO

Tutti gli articoli del presente Capitolato devono intendersi e considerarsi univoci, correlativi ed inscindibili. Detti articoli costituiscono parte sostanziale del contratto ed hanno, separatamente, piena efficacia, nel corso del loro inadempimento o violazione, per l'esercizio della facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione. In tal caso il soggetto aggiudicatario ed i suoi aventi causa sono tenuti, nei confronti dell'Amministrazione, al pagamento degli indennizzi per danni ed al rimborso delle spese, oltre alla perdita della cauzione. In ogni caso, per le somme dovute dall'Amministrazione al soggetto aggiudicatario a qualsiasi titolo, si fa esplicito riferimento all'art. 1241 del Codice Civile.

Art. 30 – NORME DI SICUREZZA GENERALE

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 31 – DUVRI – DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENTE + DUVRI COVID-19

Ai sensi del Decreto Legislativo 9/4/08 n. 81 l'appaltatore è tenuto all'osservanza del Documento unico di valutazione del rischio interferente. L'appaltatore è obbligato ad elaborare uno specifico documento di valutazione del rischio, nel quale devono essere elencate le misure di protezione e prevenzione da adottarsi per quanto regolato dallo specifico contratto e conseguentemente i costi della sicurezza dovranno essere congrui anche con quanto indicato in detto documento. I costi relativi alla sicurezza sul lavoro non possono essere soggetti a ribasso d'asta. Ai fini della sicurezza tutte le macchine operatrici dovranno essere conformi al D.P.R. 459/96 (Direttiva macchine) e ss.mm.ii. e riportare dichiarazione di conformità e marcatura C.E.

Art. 32 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore e, per suo tramite, ha l'obbligo di trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice prima del servizio la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'appaltatore ha l'obbligo di consegnare all'ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l'amministrazione aggiudicatrice affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.

L'appaltatore ha l'obbligo, nei casi di anticipato inizio del servizio prima della stipula del relativo contratto, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo

non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affida il servizio all'impresa che segue in graduatoria.

L'appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

Art. 33 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all'allegato XIII del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Art. 34 – PENALI

L'applicazione di tutte le detrazioni economiche (penali) avverrà, in caso di ingiustificabili motivi, mediante sottrazione delle somme dovute dalla Stazione Appaltante sull'acconto successivo. Le fatture dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti e convalidate dalla dichiarazione di avvenuto adempimento del servizio, firmate dal Direttore dell'esecuzione che provvederà ad applicare le detrazioni economiche come definito più avanti. Si applicheranno le penali nel caso di servizi:

- 1) totalmente o parzialmente non eseguiti nei tempi previsti dalle tipologie di intervento;
- 2) eseguiti in modo difforme dalle specifiche di lavorazione e/o dalle prescrizioni tecniche.

Qualora l'Appaltatore avesse cumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del contratto, l'Appaltatore sarà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente e l'Amministrazione potrà pretendere la risoluzione del contratto. L'applicazione della penale non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che l'Appaltatore stesso si è assunto con la stipulazione del presente contratto e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Appaltatore.

Nel caso di inosservanza delle disposizioni e modalità esecutive al riguardo impartite dall'Ufficio Tecnico ed al verificarsi delle inadempienze di cui ai commi precedenti, verrà addebitata all'Impresa aggiudicataria una penale di € 500,00 per ogni singola infrazione rilevata.

L'inadempienza contrattuale sarà contestata con lettera raccomandata A.R. e, decorsi 5 giorni dalla data di ricezione senza che siano state fornite dall'Impresa aggiudicataria giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione Comunale, si procederà alla ritenuta di quanto specificato nel precedente comma con trattenute sui compensi in occasione della prima liquidazione.

Art. 35 - ORDINI DI SERVIZIO

Gli ordini emessi dal Direttore dell'esecuzione del servizio saranno numerati in ordine progressivo e trasmessi con Raccomandata A.R. o telegramma o a mezzo fax o posta elettronica; il soggetto aggiudicatario deve darne corso entro 3 (tre) giorni solari, naturali e continui dal ricevimento dell'ordine, salvo diversa disposizione della D.L.. Allo scadere del terzo giorno lavorativo, qualora l'appaltatore non abbia ancora dato inizio alle opere, viene penalizzato in applicazione di quanto indicato nel presente capitolato.

Art. 36 - RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria ed esclusiva responsabilità a tutte le opere occorrenti secondo gli accorgimenti della tecnica o dell'arte per garantire la più completa sicurezza delle opere e dei luoghi durante l'esecuzione del servizio, la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura.

Pertanto, nel caso in cui vi siano deficienze ed oneri di qualsiasi genere riscontrabili tanto in sede progettuale quanto in corso d'opera, il soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di darne immediata comunicazione, a mezzo lettera, all'Amministrazione, sospendendo contemporaneamente i servizi che fossero errati o deficienti. In caso contrario il soggetto aggiudicatario rimane il solo responsabile dei danni di qualunque natura, importanza e conseguenza, che fossero ascrivibili ad errori o deficienze di qualsiasi genere che si verificassero o che fossero desumibili dai disegni, dai calcoli, dai conteggi, nonché dipendenti dalla qualità dei materiali e dalla effettiva esecuzione dei servizi.

Art. 37 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

1. La misurazione e la valutazione dei lavori è effettuata secondo le specificazioni contenute nel presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci di Computo metrico. In caso diverso, è possibile utilizzare per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti di alcun genere, non rispondenti al presente progetto, a meno che non siano stati preventivamente autorizzati dal Direttore dell'esecuzione del Servizio.

3. Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori s'intende sempre comprensivo di ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta, secondo quanto previsto e indicato dal presente Capitolato speciale d'appalto e negli atti progettuali. In particolare, i prezzi unitari di cui ai lavori a misura comprendono:

a) relativamente alla mercede degli operai: ogni spesa per fornire gli operai stessi degli attrezzi ed utensili del mestiere e la loro manutenzione; nonché la quota per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie, quali i dispositivi di protezione individuale come definiti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le spese generali e l'utile dell'impresa;

b) relativamente ai noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera efficienti e pronti all'uso; sono comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, i pezzi di ricambio, i periodi di inoperosità, le spese generali e l'utile dell'impresa; nei prezzi per i trasporti, per il funzionamento dei mezzi d'opera, si intendono altresì compresi il personale necessario con tutti gli oneri del precedente capo dell'elenco prezzi, il carburante, gli oli, i grassi e quanto altro occorra per dare funzionanti i mezzi noleggiati;

c) relativamente ai materiali a piè d'opera: ogni spesa per la fornitura dei materiali, il loro trasporto in sito, carico e scarico, tasse di ogni genere, nessuna esclusa, sprechi, spese generali e utile dell'impresa e quanto altro occorra per dare i materiali stessi pronti a piè d'opera sul luogo di impiego.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti offerti in sede di gara dall'appaltante, che costituiscono i prezzi contrattuali (compresi nel computo metrico).

5. Tutti i pagamenti saranno effettuati in base alla contabilità dei lavori secondo le prestazioni effettuate per ogni singola voce di computo.

Art. 38 – TUTELA DELLA PRIVACY

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pinzolo (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Sindaco pro tempore), Viale della Pace 8 - 38086 PINZOLO, tel. 0465-509100, fax 0465-502128 e-mail segreteria@comune.pinzolo.tn.it, pec segreteria@pec.comune.pinzolo.tn.it.

I dati di contatto del **Responsabile della protezione dei dati** (RPD) sono: Viale della Pace n. 8, 38086 – Pinzolo (TN), e-mail dpo@comune.pinzolo.tn.it (indicare, nell'oggetto: "Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE").

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità all'art. 5 del Regolamento.

Fonte dei dati personali

I dati personali sono stati raccolti presso l'Interessato e presso registri, elenchi e banche dati detenuti da amministrazioni pubbliche e presso il Comune di Pinzolo.

Categoria di dati personali (informazione fornita solo se i dati sono raccolti presso terzi)

I dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:

- dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – dati anagrafici, certificati di regolarità fiscale e contributivi
- dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari) casellari giudiziali, provvedimenti di condanna, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative

Finalità del trattamento

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e

successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati):

- per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per:

espletare, in funzione di stazione appaltante, in modalità telematica, le procedure di gara di servizi e forniture volte all'individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l'eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici; l.p. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della Provincia autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE; l.p. 19 luglio 1990, n. 23 e relativo regolamento di attuazione; l.p. 10 settembre 1993, n. 26 recante la legge provinciale sui lavori pubblici e relativo regolamento di attuazione.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

Modalità del trattamento

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale assegnato all'Area Amministrativa e, in particolare da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

Processi decisionali automatizzati e profilazione

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Comunicazione e diffusione dei dati (categorie di destinatari)

Informiamo che i dati saranno comunicati

1. alle seguenti categorie di destinatari:

- soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara
- interessati al procedimento che propongono istanza di accesso
- soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche inerenti la procedura di gara per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico, o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare e indicati al precedente paragrafo "Finalità del trattamento".

2. solo nell'eventualità in cui si verifichi la fattispecie, alle seguenti categorie di destinatari:

Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC; Procura della Repubblica competente; Guardia di Finanza; Collegio degli Ispettori, **per l'adempimento degli obblighi di legge** al quale è soggetto il Titolare e indicati nella normativa citata al precedente paragrafo 13.3 Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio. I dati personali saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione in particolare al D.lgs. n. 50 del 2016, al D.lgs. n. 33 del 2013, alla l.p. n. 4 del 2014 e alla l.p. n. 2 del 2016.

Trasferimento extra EU

I dati oggetto del trattamento risiedono in server ubicati nel territorio italiano. In ogni caso, nella eventualità di un loro trasferimento fuori dallo Spazio Economico Europeo, perché ivi fossero allocati i server di alcuni fornitori di servizi, il titolare adotterà tutte le garanzie adeguate prescritte dal GDPR in funzione di protezione dei dati personali degli interessati

Periodo di conservazione dei dati

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, in relazione al raggiungimento delle finalità del trattamento, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali, come previsto nel "massimario di scarto", è:

- illimitato per i dati diversi da quelli compresi nelle "particolari categorie";
- illimitato per i dati relativi alle condanne penali/reati, in quanto facenti parte della pratica pre e contrattuale, dalla raccolta dei dati stessi.

Il titolare conserva i dati per le finalità di archiviazione per obbligo di legge (art. 15 della L.P. 23/90) in quanto conserva nella pratica contrattuale anche gli adempimenti inerenti alle procedure selettive del contraente.

Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente Lei potrà:

chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16); se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

PARTE II

Art. 39 - PRESCRIZIONI TECNICHE e LAVORAZIONI PREVISTE IN APPALTO

01) Sarchiature aiuole, pulizia, apporto ed integrazione di corteccia pacciamante

L'intervento consiste nella rimozione delle piante infestanti presenti all'interno delle aiuole di arbusti o erbacee annuali o perenni mediante la sarchiatura o la scerbatura manuale.

L'intervento dovrà comprendere, ove necessario, tutte le seguenti operazioni complementari:

- la raccolta differenziata dei rifiuti non pericolosi presenti nelle aiuole;
- la zappettatura del terreno;
- la spollonatura con taglio al colletto di polloni e ricacci;
- la sfrondata fino ad un'altezza di quattro metri dal suolo dei rami che vengono a coprire cartelli segnaletici stradali o che creino intralcio alla normale circolazione;
- la periodica rimozione della vegetazione arbustiva sporgente su strade e percorsi ciclopeditoni, effettuando tagli di contenimento nel rispetto delle caratteristiche vegetative di ogni singola specie;
- lo smaltimento del materiale di risulta;
- la sistemazione, il ricalzo e il raddrizzamento dei pali tutori, e il controllo, il ripristino o la sostituzione dei legacci, ponendo attenzione a non provocare strozzature sul tronco.
- la rimozione dei pali tutori dalle piante ben radicate o dopo il terzo anno di impianto su indicazione del Direttore Di Esecuzione Del Contratto.
- la sistemazione dello strato pacciamante con apporto di corteccia di conifere di pezzatura media (4-6 cm) macinata e vagliata scevra da impurità o altro al fine di garantire uno spessore costante di 5 cm dello strato pacciamante.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato.

02) Manutenzione siepi e cespugli

Le siepi sono composte da arbusti disposti secondo schemi d'impianto lineari.

La manutenzione comprende uno o più contenimenti a mezzo potatura e relative opere colturali complementari.

L'intervento, pur effettuato mantenendo forma propria alla siepe, dovrà tendere a far assumere a questa sezione trapezoidale (ovviamente la sommità della siepe corrisponde alla base minore del trapezio a lati maggiori inclinati di almeno 10/15 gradi).

Ciò favorisce l'omogenea illuminazione di tutte le porzioni vegetali della siepe medesima al fine di garantire sviluppo omogeneo e coprente delle vegetazioni stesse.

Il taglio va effettuato comunque in modo tale che al termine delle operazioni le siepi già adulte, abbiano assunto nuovamente forma e volume originario, mentre per quelle in fase di accrescimento si abbia un incremento di sviluppo sufficiente a raggiungere la forma voluta, ed il massimo vigore, nel più breve tempo possibile.

Può peraltro sussistere la necessità (senza che ciò dia diritto a maggiori compensi per l'Appaltatore), di provvedere al rinnovo di siepi annose, degradate, defogliate, non mantenute e comunque da ridurre eccezionalmente, per necessità tecniche od estetiche (viabilità, visibilità, apertura di "scorci prospettici", sicurezza) praticando tagli anche su vegetazioni di più anni ("tagli sul vecchio"), in modo tale comunque da consentire una efficace ripresa vegetativa.

L'impresa potrà, a sua cura e spese, usare i mezzi che riterrà opportuno (forbici, forbicioni, tosasiepi, ecc.) purché ciò permetta una regolare e perfetta esecuzione delle lavorazioni provocando il minimo necessario di lesioni e ferite alle piante.

E' assolutamente vietato l'impiego di macchine idrauliche con battitori dentati, martelletti ruotanti e similari onde evitare gravi danni alle piantagioni, sfilacciamento di tessuti, scosciatura di rami, lesioni alla corteccia ed eventuali gravi lacerazioni alle parti colpite.

Durante le operazioni di potatura l'impresa dovrà provvedere alla rimonda, ossia all'asportazione totale di quei rami, anche se principali, morti o irrimediabilmente ammalati.

Al termine di ogni singolo intervento di potatura, l'Appaltatore avrà cura di eseguire la zappettatura del terreno sulla superficie di proiezione della siepe stessa e di asportare, anche a mano, tutte le specie arboree, erbacee o sarmentose che nel tempo abbiano proliferato all'interno delle siepi.

La lavorazione dovrà presentarsi accurata e completa. Il materiale di risulta dovrà asportarsi in giornata e conferito presso discarica autorizzata.

La manutenzione delle siepi consiste nelle seguenti operazioni:

- sarchiatura
- concimazione
- innaffiatura
- trattamenti antiparassitari
- potatura

Tutto il materiale di risulta dovrà essere raccolto ed avviato alle Pubbliche Discariche autorizzate, senza ulteriori spese per l'Amministrazione appaltante.

Le modalità operative differiscono a seconda della tipologia di siepe sulla quale si interviene.

Potatura delle siepi formali

Per siepe formale si intende la siepe mantenuta in forma squadrata.

Alla fine della potatura, la siepe deve risultare leggermente più larga alla base che non alla quota più elevata, e ciò per esporre in ugual misura le pareti della siepe alla radiazione luminosa ed

evitare che si formi un effetto d'ombra a danno delle parti più basse.

Gli arbusti isolati o in gruppi dovranno essere potati manualmente, nelle stagioni e con le tecniche idonee a rispettare le esigenze colturali specifiche, affinché possano estrinsecare al meglio le loro caratteristiche ornamentali (fioritura, produzione di bacche...).

Epoca di potatura

a) Siepi sempreverdi :

- Agazzino (piracanta): maggio-luglio
- Agrifoglio : fine di luglio
- Alloro : primavera
- Berberis x stenophylla : giugno
- Berberis thunbergii : agosto-settembre (febbraio-marzo)
- Bosso: fine estate
- Cotoneaster: estate
- Euonymus: primavera e ancora agosto-settembre
- Lauroceraso: aprile
- Lavanda: marzo-aprile e dopo la fioritura
- Ligustro: due-tre volte fra maggio ed ottobre
- Photinia: estate
- Pittosporo: ottobre-novembre

b) Siepi caducifoglie:

Biancospino: alla fine dell'estate

Carpino: alla fine dell'estate

Cotogno da fiore: primavera o estate

Faggio: alla fine dell'estate

Prunus da fiore: dopo la fioritura.

c) Siepi di Conifere:

Spuntare i laterali e non toccare la cima fino a quando la pianta non ha raggiunto l'altezza desiderata.

Successivamente si interviene uno-due volte nel periodo estivo (a partire dalla fine della primavera).

Potatura delle siepi informali

Viceversa, le siepi informali sono formate da arbusti che conservano la loro forma naturale. In genere necessitano solo di periodici interventi di contenimento della vegetazione.

Potare i singoli rami piuttosto che "tosare" tutte le branche può consentire di mantenere un effetto informale.

Per le piante che conservano nell'inverno frutti decorativi, è bene cercare di non rimuovere, con la potatura estiva, i rami che portano i frutticini in via di accrescimento (Arbutus, Aucuba, Cotoneaster, Crataegus, Ilex, Malus, Pyracantha, Skimmia, Viburnum).

Per ringiovanire e ridimensionare questi arbusti, è possibile intervenire ogni tre-quattro anni.

Ai fini del presente appalto i termini di cespuglio e arbusto sono sinonimi.

La manutenzione comprende uno o più contenimenti a mezzo potatura e relative opere colturali complementari.

Si provvederà contemporaneamente alla concimazione minerale e alla asportazione di tutte le specie infestanti (previa eradicazione delle medesime) erbacee, arbustive ed arboree provvedendo ovviamente all'immediato smaltimento del materiale di risulta.

La potatura dei cespugli consiste in una selezione e mantenimento dei rami più giovani e nella eliminazione di quelli più vecchi mantenendo la forma propria dell'arbusto.

In ogni caso è vietato all'impresa effettuare interventi cesori atti a trasformare stabilmente cespugli e macchioni di specie decidua in elementi vegetali a forma geometrica definita se non previa approvazione del Direttore dell'esecuzione del servizio.

E' similmente vietato all'impresa effettuare drastiche riduzioni, praticando tagli sul vecchio, di cespugli e macchioni se non previa approvazione del Direttore dell'esecuzione del servizio.

La potatura di contenimento dei cespugli da fiore dovrà effettuarsi tenendo conto dell'epoca di fioritura di ogni specie, in modo tale che questa sia effettuata solo al termine della fioritura medesima.

Al termine di ogni intervento, l'appaltatore avrà cura di eseguire la zappettatura del terreno sulla superficie di proiezione e di asportare, anche a mano, tutte le specie arboree, erbacee o sarmentose che nel tempo abbiano proliferato all'interno dei macchioni di arbusti.

La lavorazione dovrà presentarsi accurata e completa. Il materiale di risulta dovrà asportarsi in giornata e conferito presso discarica autorizzata.

E' assolutamente vietato l'impiego di macchine idrauliche con battitori dentati, martelletti ruotanti e similari onde evitare gravi danni alle piantagioni, sfilacciamento dei tessuti, scosciatura di rami, lesioni alla corteccia ed eventuali gravi lacerazioni alle parti colpite.

Durante le operazioni di potatura l'impresa dovrà provvedere alla rimonda, ossia all'asportazione totale di quei rami, anche se principali, morti o irrimediabilmente ammalati.

L'operazione di rimonda del secco dovrà essere effettuata dall'impresa, se necessario, durante ogni operazione di sfalcio dei tappeti erbosi.

L'intervento comprende l'estensione delle prestazioni in modo da rendere il **servizio continuativo**, con esecuzione di tutti gli interventi manutentivi in numero illimitato, secondo necessità stabilite dalla Stazione appaltante. In questo modo sarà istituito un nuovo e migliore standard di conformità.

Nel prezzo è compreso e compensato l'onere per il conferimento a discarica autorizzata, posta a qualsiasi distanza, reperita a cura e spese dell'appaltatore, del materiale di risulta, compresa l'indennità di discarica.

03) Correzione, ammendamento e concimazione – impiego fitofarmaci e diserbanti

Dopo avere effettuato le lavorazioni, l'Impresa, su istruzione del Direttore dell'esecuzione del servizio, dovrà incorporare nel terreno tutte le sostanze eventualmente necessarie ad ottenere la correzione, l'ammendamento e la concimazione di fondo, nonché somministrare gli eventuali fitofarmaci e/o diserbanti.

a) Concimazione organica

In occasione dell'aratura o della vangatura, l'appaltatore effettuerà la concimazione di fondo somministrando letame bovino od equino ben maturo, uniformemente distribuito sul terreno.

Dovranno prevedersi q.li 350 per ettaro, salvo diverse indicazioni in merito del Direttore dell'esecuzione del servizio.

Il letame potrà essere sostituito con un equivalente quantitativo di concime organico in quantità proporzionale alla rispettiva potenzialità.

b) Concimazione chimica

Oltre alla concimazione organica l'Appaltatore è tenuto ad effettuare anche una concimazione minerale mediante la somministrazione dei seguenti quantitativi di fertilizzanti:

- azotati: - titolo medio 16% - q.li 2,0 per ettaro
- potassici: - titolo medio 40% - q.li 1,5 per ettaro
- fosfatici: - titolo medio 18% - q.li 5,0 per ettaro

La somministrazione dei concimi minerali sarà effettuata in occasione della lavorazione complementare di erpicatura o zappatura successiva alla preparazione del terreno.

L'uso dei concimi fisiologicamente alcalini o fisiologicamente acidi sarà consentito in terreni a reazione anomala e ciò in relazione alle risultanze delle analisi chimiche.

Oltre alla concimazione di fondo l'aggiudicatario dovrà effettuare anche le opportune concimazioni in copertura, impiegando concimi idonei per quanto attiene solubilità e pronta assimilazione degli elementi, tenendo comunque presente che lo sviluppo della vegetazione deve risultare, ad ultimazione degli interventi a densità uniforme, senza vuoti o radure.

I trattamenti con fitofarmaci, infine dovranno essere tempestivi ed eseguiti da personale abilitato secondo le norme vigenti. Personale che dovrà attenersi per il loro uso alle istruzioni specificate dalla casa produttrice e alle leggi vigenti in materia, ed usare ogni possibile misura preventiva atta ad evitare danni alle persone e alle cose soprattutto tenendo conto delle specifiche normative in materia riferite all'ambiente urbano e ottenendo le necessarie autorizzazioni.

04) Interventi di piccola entità per situazioni straordinarie

Interventi di piccola entità su chiamata per situazioni straordinarie (es. raccolta rami spezzati o caduti, raccolta e trasporto ramaglie abbandonate in aree verdi, interventi su chiamata per taglio rami per miglioramento visibilità stradale, recupero e trasporto panchine o altri arredi vandalizzati). Nella quotazione si intende compreso l'intervento effettuato con mezzi, attrezzature e manodopera idonei, il viaggio di andata e ritorno dalla sede della ditta, il trasporto del materiale recuperato presso un luogo indicato dal Direttore di Esecuzione del Contratto e quanto altro necessario per effettuare l'intervento richiesto. Su richiesta del Direttore di Esecuzione del Contratto l'area oggetto d'intervento dovrà preventivamente essere ripulita mediante la raccolta differenziata di eventuali rifiuti non pericolosi presenti. Gli eventuali rifiuti prodotti dovranno essere smaltiti secondo quanto prescritto dal presente capitolato.

05) Realizzazione di tappeti erbosi in zolle

Realizzazione di tappeto erboso su aree da individuare in concerto con il Direttore di Esecuzione del Contratto con preparazione meccanica del terreno (pulizia area, spietramento, aratura/vangatura, erpicatura); l'intervento comprende anche il congruaggio del terreno, la concimazione di fondo, la fornitura e posa di tappeto erboso in zolla per inerbimenti a pronto effetto e l'assistenza idrica, compresa la fornitura di

tutti i materiali e prodotti necessari. Nel prezzo è compreso e compensato l'onere per il conferimento a discarica autorizzata, posta a qualsiasi distanza, reperita a cura e spese dell'appaltatore, del materiale di risulta, compresa l'indennità di discarica.

Nel prezzo è compreso e compensato l'onere per il conferimento a discarica autorizzata, posta a qualsiasi distanza, reperita a cura e spese dell'appaltatore, del materiale di risulta, compresa l'indennità di discarica. Da giugno a ½ settembre 10 interventi (1 intervento comprende almeno 2 innaffiature la settimana).

06) Irrigazione di arbusti – siepi - fiori

Bagnatura di **arbusti - siepi – fiori** mediante l'uso di idonea attrezzatura completa di botte per il trasporto dell'acqua e di motopompa per la sua erogazione.

La quotazione comprendente l'approvvigionamento idrico, l' allestimento del cantiere mobile, la distribuzione di 20 - 30 litri di acqua per arbusto o di 5 - 6 litri per metro quadro.

07) Realizzazione e manutenzione di aiuole fiorite

La ditta dovrà garantire la manutenzione delle **aiuole fiorite** presenti nelle aree indicate. Nelle aiuole fiorite presenti nei suddetti giardini si prevede la fornitura e messa in opera di cicli fioriferi stagionali, da effettuarsi in primavera, e la fornitura e posa in opera di corteccia di essenze resinose, priva di impurità, per pacciamatura di piante arbustive.

Il primo intervento sulle fioriture sarà quello relativo all'estirpazione delle vecchie essenze; successivamente si procederà alla realizzazione periodica di aiuole formate da piante stagionali in fiore eseguita secondo le seguenti modalità:

- preparazione del terreno mediante vangatura, concimazione con concimi organici e/o minerali ad uso specifico per le colture da fiore, ed eventualmente, in base alle indicazioni del R.T.C., fornitura di terreno vegetale, terriccio e torba;
 - messa a dimora di piante, indicate di volta in volta dal R.T.C. (in genere tagete, canne di vetro, salvia splendens, begoniette, portulaca, violette); il numero di piante da mettere a dimora per mq. sarà stabilito dal R.T.C.in relazione alle caratteristiche delle piante stesse (mediamente 20-50 piante/mq);
 - esecuzione di tutte le cure necessarie (sarchiatura, innaffiamento, interventi antiparassitari, ecc.) per mantenere le piante nelle migliori condizioni vegetative per tutto il periodo di fioritura;
 - pulizia delle aiuole dalle piante infestanti e da tutti i rifiuti eventualmente presenti (tre interventi nell'arco della stagione di fioritura);
 - irrigazione ordinaria e straordinaria delle aiuole;
 - estirpazione delle piante alla fine della fioritura (quando espressamente indicato dal R.T.C.), allontanamento, trasporto di tutto il materiale di risulta alle Pubbliche Discariche e sistemazione del terreno.
- L'Impresa dovrà assicurare una garanzia di attecchimento del 100% per tutte le fioriture, piante e arbusti, impegnandosi a sostituire gratuitamente e piantine disseccate o non attecchite. La garanzia vale per mesi 3 a partire dalla data di ultimazione dei lavori.

Il terreno dovrà essere accuratamente vangato, concimato ed ammendato, mondato dalle infestanti e da qualsiasi altro materiale inadatto alla vegetazione. Il terreno dovrà essere sistemato in superficie con la dovuta baulatura dal centro verso il perimetro per lo scolo dell'acqua e per motivi estetici.

Le piante saranno poste alla distanza stabilita dal Direttore dell'esecuzione del servizio, comunque in modo tale da coprire quanto prima unitariamente il terreno. Con tecniche geometriche di uso comune si curerà l'equidistanza degli esemplari vegetali. Forme, volumi, specie vegetali e densità di impianto saranno definite dal Direttore dell'esecuzione del servizio del servizio.

Scavata con il trapiantatoio la buchetta, collocata a dimora la piantina, il cui colletto sarà a fior di terra, si calcherà il terreno attorno ad essa, moderatamente, e in modo tale da formare intorno ad essa una piccola sconcatura per migliorare l'assorbimento dell'acqua.

Terminata la piantagione si innaffierà con un getto d'acqua a ventaglio molto fine evitando di colpire il terreno per non distruggere le sconcature ed evitare la formazione della crosta superficiale. I contenitori verranno prontamente raccolti e rimossi.

Il terreno delle aiuole fiorite dovrà mantenersi sgombro dalle erbe infestanti e zappettato ogni qual volta si constati la formazione della crosta superficiale. Si dovrà procedere inoltre alle necessarie spuntature e sbottonature, si dovranno somministrare concimazioni in copertura, anche in forma liquida.

L'innaffiatura sarà effettuata con le cautele necessarie alla specie. Le specie le cui foglie e fiori sono danneggiati dall'acqua dovranno essere innaffiate singolarmente in modo tale che l'acqua defluisca lentamente. Lo spessore di terreno che si dovrà inumidire ad ogni innaffiamento non dovrà essere inferiore a cm. 20.

L'elenco delle aiuole resta definito direttamente dal Direttore dell'esecuzione del servizio che provvederà a trasmetterlo all'Impresa che presenterà il cronoprogramma all'approvazione del Direttore dell'esecuzione del servizio entro i 30 giorni precedenti il periodo definito per l'intervento.

Nella prestazione è compresa la fornitura delle piante stagionali, nelle tipologie richieste dalla Stazione appaltante, e nelle quantità necessarie per garantire due o tre alternanze stagionali ed un costante effetto

ottimale dell'impianto, e di tutte le forniture accessorie quali, a titolo esemplificativo: concimi, terricci, antigerminanti ecc.

L'Impresa è tenuta a completare la piantagione delle specie rampicanti, sarmentose e ricadenti, legandone i getti, ove necessario, alle apposite strutture di sostegno in modo da guidarne lo sviluppo per ottenere i migliori risultati in relazione agli scopi della sistemazione.

La mancata o ritardata esecuzione delle lavorazioni nei tempi stabiliti dai programmi o dagli ordini di servizio dà luogo a "conformità non corrispondente" e alle conseguenti penali.

Si intendono incluse le operazioni di pulizia pre e post intervento con eventuale raccolta differenziata dei rifiuti non pericolosi presenti e il successivo smaltimento del materiale di risulta.

La gestione completa delle fioriture consiste nella programmazione di piantagioni di piante fiorite a ciclo prevalentemente annuale, nelle aiuole, fioriere e ciotole che verranno predisposte ed indicate. In aggiunta a queste piantagioni, potranno essere richieste altre fioriture, sia per motivi meteorologici avversi, sia per eventi estemporanei.

In particolare ed in modo indicativo:

1. Piantagione di viole e primule in vasetto di diametro cm 9-10, bulbi di tulipano, narciso, giacinto, iris, croco secondo richiesta del D.L., con densità di impianto variabile tra 24 e 50 piante al mq, compresa eliminazione della fioritura preesistente, concimazione con concime complesso NPK (rapporto 2:1:2) a lenta cessione di azoto (almeno 4 mesi) in ragione di 50 g/mq, ammendamento con torba o terriccio in ragione di 10 litri/mq, annaffiatura con almeno 10 litri di acqua per mq, garanzia totale di attecchimento per l'intero periodo previsto di fioritura.
2. Piantagione di piante annuali secondo richiesta del D.L., quali per esempio Salvia splendens, Begonia, Impatiens, Tagetes, fornite in vasetto di diametro cm 8-9 o in pack, con densità di impianto da 24 a 50 al mq, compresa eliminazione della fioritura preesistente, concimazione con concime complesso NPK (rapporto 2:1:2) a lenta cessione di azoto (almeno 4 mesi) in ragione di 50 g/mq, ammendamento con torba o terriccio in ragione di 10 litri/mq, annaffiatura con almeno 10 litri di acqua per mq, garanzia totale di attecchimento per l'intero periodo previsto di utilizzo.
3. Piantagione di piante annuali o fiorite secondo richiesta del D.L., quali per esempio Salvia splendens, Begonia, Impatiens, Tagetes, Petunie pendule, Pelargoni, Bidens, Verbene, Lantana, Impatiens della Nuova Guinea, Verze ornamentali fornite in vasetto di diametro cm 10-13, con densità di impianto di 20 a 30 al mq, compresa eliminazione della fioritura preesistente, concimazione con concime complesso NPK (rapporto 2:1:2) a lenta cessione di azoto (almeno 6 mesi) in ragione di 50 g/mq, ammendamento con torba o terriccio in ragione di 10 litri/mq, annaffiatura con almeno 10 litri di acqua per mq, garanzia di attecchimento per l'intero periodo previsto di utilizzo.
4. Piantagione di piante fiorite secondo richiesta del D.L., quali per esempio Petunie pendule, Pelargoni, Bidens, Verbene, Lantana, Impatiens della Nuova Guinea, Verze ornamentali, fornite in vaso di diametro cm 14-16, con densità di impianto di 8 al mq, compresa eliminazione della fioritura preesistente, concimazione con concime complesso NPK (rapporto 2:1:2) a lenta cessione di azoto (almeno 6 mesi) in ragione di 50 g/mq, ammendamento con torba o terriccio in ragione di 10 litri/mq, annaffiatura con almeno 10 litri di acqua per mq, garanzia di attecchimento per l'intero periodo previsto di fioritura.
5. Piantagione di crisantemi fioriti secondo richiesta del D.L., forniti in vaso di diametro cm 20-22, chioma diametro minimo 40 cm, con densità di impianto di 5 al mq, compresa eliminazione della fioritura preesistente, annaffiatura con almeno 10 litri di acqua per mq, garanzia di attecchimento per l'intero periodo previsto di fioritura.
6. Piantagione di crisantemi fioriti secondo richiesta del D.L., forniti in contenitore di diametro cm 20-22, chioma diametro minimo 27 cm, con densità di impianto di 7 al mq, compresa eliminazione della fioritura preesistente, annaffiatura con almeno 10 litri di acqua per mq, garanzia di attecchimento per l'intero periodo previsto di fioritura.
7. Realizzazione di disegni floreali da eseguirsi secondo le prescrizioni del D.L. con piantagione di essenze di colore e varietà secondo necessità, fornite in vasetto di diametro cm 8-10 o in pack, con densità di impianto di 120 al mq, compresa eliminazione della fioritura preesistente, concimazione con concime complesso NPK (rapporto 2:1:2) a lenta cessione di azoto (almeno 10 mesi) in ragione di 50 g/mq, ammendamento con torba o terriccio in ragione di 20 litri/mq, annaffiatura con almeno 10 litri di acqua per mq, garanzia di attecchimento per l'intero periodo previsto di fioritura.
8. È compresa la sostituzione di tutte le piante morte, non vegete e deperienti, per cause riconducibili a difetti di fornitura, esecuzione e manutenzione delle aiuole fiorite e/o vasi fioriti;
9. La cura delle piante secondo le necessità delle singole specie, la rimonda delle foglie secche e dei fiori appassiti, oltre alle cimature e sbottonature eventualmente necessarie.
10. La costante pulizia del terreno delle aiuole, che dovrà essere mantenuto pulito, libero da infestanti.
11. E' compresa la sostituzione per danni da eventi meteo climatici avversi, per furti o atti vandalici.

Si prescrive inoltre che:

- il terreno dovrà essere sistemato in superficie con la necessaria baulatura dal centro verso il perimetro, sia per lo scolo delle acque meteoriche, sia per motivi estetici;
- la piantagione avverrà dopo lavorazione del terreno utilizzando il foraterra o il pianta bulbi, mettendo a dimora la piantina rispettando il colletto, costipando manualmente e moderatamente la terra intorno ad essa in modo da formare una piccola conca per agevolare l'assorbimento dell'acqua da parte del terreno;
- l'irrigazione avvenga subito dopo la piantagione con un getto d'acqua a ventaglio fine evitando eccessi, ristagni o al contrario zone secche e crostose;
- i contenitori delle piantine devono essere immediatamente rimossi e smaltiti;
- il terreno delle aiuole fiorite dovrà essere mantenuto pulito e sgombrato da infestanti e zappato ogni volta che si determina la formazione di crosta superficiale;
- le piantine compromesse devono essere prontamente sostituite garantendo una copertura costante non inferiore al 90 % della superficie.
- le piantine dovranno essere curate secondo la necessità di ogni singola specie, in particolare si dovranno eseguire le operazioni di toelettatura da foglie e fiori secchi, spuntature e sbocciature di rinnovo, concimazioni anche tramite fertirrigazione.

Indipendentemente dalle indicazioni sopra citate l'Appaltatore dovrà garantire per ogni aiuola allestita, un ottimo risultato visivo e la garanzia della durata dell'intervento.

Nel prezzo è compreso e compensato l'onere per il conferimento a discarica autorizzata, posta a qualsiasi distanza, reperita a cura e spese dell'appaltatore, del materiale di risulta, compresa l'indennità di discarica.

08) Fornitura e messa a dimora di piante erbacee perenni e arbustive, tappezzanti e rampicanti

Il servizio comprende la lavorazione manuale o meccanica del terreno per una profondità minima di 40 cm, la fornitura e distribuzione di apposito ammendante costituito da terriccio per colture in vaso nella misura di 15 lt/mq, la fornitura di piante erbacee perenni ed arbustive, tappezzanti e rampicanti. Il terriccio va opportunamente mescolato al terreno e distribuito nello scavo. Le piante dovranno essere messe a dimora facendo attenzione a non interrare il colletto e alla distanza indicata dal Direttore di Esecuzione del Contratto. Il terreno limitrofo alle piante dovrà essere pareggiato e le piante irrigate con circa 30 l/mq di acqua. Dovrà essere distribuito uno strato uniforme di circa 10 cm di spessore costituito da cortecchia di essenze resinose opportunamente macinata e vagliata di pezzatura compresa tra 4 e 6 cm. È inoltre compreso il servizio di accettazione, carico e trasporto in cantiere delle piante da mettere a dimora. Tali interventi saranno eseguiti con mezzi propri della ditta.

Durante la fase di attecchimento la ditta dovrà provvedere a prestare le cure necessarie in modo da consegnare, al termine del periodo di garanzia, i lavori come richiesto. Dovrà quindi provvedere ad eseguire irrigazioni supplementari o segnalare e sostituire eventuali fallanze. Il periodo di garanzia si intende concluso a decorrere dall'inizio della seconda vegetazione dopo l'impianto. Al raggiungimento di tale termine le piante dovranno presentarsi tutte in buone condizioni vegetative.

Si intendono incluse le operazioni di pulizia pre e post intervento con eventuale raccolta differenziata dei rifiuti non pericolosi presenti e il successivo smaltimento del materiale di risulta secondo quanto stabilito dal capitolato.

09) Manutenzione periodica

La manutenzione periodica di aiuole, siepi, specie tappezzanti ed arbustive, rampicanti, comprende tutti gli interventi eseguiti al fine di massimizzare l'aspetto decorativo e vegetativo delle piante da fiore e delle altre specie che caratterizzano le aree individuate in progetto.

In modo indicativo si segnalano:

- mantenimento buca impianto mediante zappettatura manuale del terreno intorno alla pianta (pari alla circonferenza della chioma della pianta), iniziando dalla ripresa vegetativa;
- il controllo dei tutori, delle legature e dei pacciamanti;
- eliminazione delle infestanti;
- riduzione di eccessive densità;
- zappature, rimozione e sostituzione di piante morte;
- eliminazione dei fiori appassiti;
- eventuale riporto di terra di coltivo o di terriccio compresa la fornitura per livellare discontinuità;
- ripulitura dei bordi dell'aiuola;
- pulitura dai rifiuti;
- eventuale impianto di elementi per il sostegno dei fiori e legatura;
- trattamenti fitosanitari (compresa la fornitura del prodotto);
- estirpazione alla fine della stagione delle piantine, bulbi, rizomi o altri organi ipogei;
- pulizia e livellamento del terreno, degli organi ipogei;
- raccolta, carico e trasporto a discarica autorizzata, posta a qualsiasi distanza, reperita a cura e spese dell'appaltatore del materiale di risulta;

Gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti con frequenza non superiore ai 15 giorni naturali e consecutivi e dovranno garantire comunque l' assenza di infestanti, rifiuti e piante morte, garantendo il costante effetto decorativo.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la pulizia e per la raccolta di ogni rifiuto non pericoloso presente.

PARTE III

ART. 40 - PRESCRIZIONI TECNICHE e LAVORAZIONI PREVISTE IN APPALTO

01) MATERIALE VEGETALE

Per materiale vegetale si intende tutto il materiale intero o in parti comunque vive di alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, occorrente per l'esecuzione del servizio.

Le caratteristiche richieste per tale materiale vegetale e di seguito riportate tengono conto anche di quanto definito dallo standard qualitativo adottato dalle normative Europee in materia.

Il Direttore dell'esecuzione del Servizio si riserva comunque la facoltà di effettuare, contestualmente all'Impresa appaltatrice, visite ai vivai di provenienza allo scopo di scegliere le piante; si riserva quindi la facoltà di scartare, anche al momento della piantagione, quelle non rispondenti alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato e nel computo metrico in quanto non conformi ai requisiti fisiologici e fitosanitari che garantiscano la buona riuscita dell'impianto, o che non ritenga comunque adatte alla sistemazione da realizzare (in particolare perché provenienti da zone fitoclimatiche e/o pedologicamente diverse da quelle locali).

Le piante dovranno essere esenti da residui di fitofarmaci, attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni e alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il rigoglioso sviluppo vegetativo e il portamento tipico della specie.

Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varietà, cultivar) del gruppo a cui si riferiscono.

L'Impresa dovrà far pervenire al Direttore dell'esecuzione del Servizio, con almeno 48 ore di anticipo, comunicazione della data nella quale le piante verranno consegnate sul cantiere.

Per quanto riguarda il trasporto delle piante, l'Impresa dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie affinché queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, curando che il trasferimento venga effettuato con mezzi, protezioni e modalità di carico idonei con particolare attenzione perché rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi a causa dei sobbalzi o per il peso del carico del materiale soprastante.

Una volta giunte a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in modo che sia evitato loro ogni danno; il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva (o la sistemazione in vivaio provvisorio) dovrà essere il più breve possibile.

In particolare l'Impresa curerà che le zolle e le radici delle piante che non possono essere immediatamente messe a dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidità adeguato alla loro buona conservazione.

Non è consentita la sostituzione di piante che l'Impresa non riuscisse a reperire; ove tuttavia dimostrato che una o più specie non siano reperibili, l'Impresa potrà proporre la sostituzione con piante simili. L'Impresa dovrà sottoporre per iscritto tali proposte al Direttore dell'esecuzione del Servizio con un congruo anticipo sull'inizio dei lavori stessi ed almeno un mese prima della piantagione cui si riferiscono. Il Direttore dell'esecuzione del Servizio si riserva la facoltà di accettare le sostituzioni indicate, o di proporle di alternative.

02) PIANTE ERBACEE ANNUALI, BIENNALI E PERENNI DA FIORE

Le piante erbacee, annuali, biennali e perenni, dovranno essere sempre fornite nel contenitore in cui sono state coltivate ed essere idonee alla realizzazione di decori a mosaicoltura di pronto effetto. Tutto il materiale dovrà essere privo di alterazioni dovute al trasporto o all'attacco di parassiti vegetali, e dovrà comunque essere sottoposto ad approvazione del Direttore dell'esecuzione del Servizio si riserva la facoltà di accettare le piante fornite o richiederne la sostituzione con piante adeguate.

03) MATERIALE AGRARIO

Per materiale agrario si intende tutto il materiale usato negli specifici interventi agrari e forestali di vivaismo e giardinaggio (es. terreni e substrati di coltivazione, concimi, fitofarmaci, tutori, ecc.), necessario alla corretta esecuzione del servizio.

a) Terra di coltivo riportata

L'impresa prima di effettuare il riporto della terra di coltivo dovrà accertarne la qualità per sottoporla all'approvazione del Direttore dell'esecuzione del servizio.

L'impresa dovrà disporre a proprie spese l'esecuzione delle analisi di laboratorio, per ogni tipo di suolo. Le analisi dovranno essere eseguite, salvo quanto diversamente disposto dal presente Capitolato, secondo i metodi ed i parametri normalizzati di analisi del suolo, pubblicati dalla Società Italiana della Scienza del Suolo (S.I.S.S.).

La terra di coltivo (buon terreno agrario) riportata dovrà essere priva di pietre, rami, radici e loro parti, che possano ostacolare le lavorazioni agronomiche del terreno dopo la posa in opera.

Per buon terreno agrario deve intendere quello a:

scheletro (particelle > 2 mm.) < 5%;

limo < 40% - argilla < 20%;

PH compreso fra 5.5/7;

rapporto C/N compreso fra 3/15;

sostanza organica (peso secco) > 1.5%.

La terra di coltivo dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per le piante.

b) Substrati di coltivazione

Con substrati di coltivazione si intendono materiali di origine minerale e/o vegetale utilizzati singolarmente o miscelati in proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere un ambiente di crescita adatto alle diverse specie che si vogliono mettere a dimora.

Per i substrati imballati le confezioni dovranno riportare quantità, tipo e caratteristiche del contenuto.

In mancanza delle suddette indicazioni sulle confezioni, o nel caso di substrati non confezionati, l'Impresa dovrà fornire, oltre ai dati sopra indicati, i risultati di analisi realizzate a proprie spese, secondo i metodi normalizzati dalla Società Italiana della Scienza del Suolo – S.I.S.S. per i parametri indicati dal Direttore dell'esecuzione del servizio.

I substrati, una volta pronti per l'impiego, dovranno essere omogenei e i componenti distribuiti in proporzioni costanti all'interno della loro massa.

I substrati non confezionati o privi delle indicazioni sopra citate sulla confezione, potranno contenere anche altri componenti, in proporzioni note, tutti chiaramente specificati.

c) Concimi minerali ed organici

I concimi minerali, organici, misti e complessi da impiegare dovranno avere titolo dichiarato secondo le vigenti disposizioni di legge ed essere forniti nell'involucro originale della fabbrica, fatta esclusione per i letami, per i quali saranno valutate di volta in volta qualità e provenienza.

Il Direttore dell'esecuzione del servizio si riserva il diritto di indicare con maggior precisione, scegliendoli di volta in volta in base alle analisi di laboratorio sul terreno e sui concimi e alle condizioni delle piante durante la messa a dimora e il periodo di manutenzione, quale tipo di concime dovrà essere usato.

d) Ammendamenti e correttivi

Con ammendanti si intendono quelle sostanze sotto forma di composti naturali o di sintesi in grado di modificare le caratteristiche fisiche del terreno.

Con correttivi si intendono quei prodotti chimici, minerali, organici o biologici capaci di modificare le caratteristiche chimiche del terreno.

In accordo con il Direttore dell'esecuzione del servizio si potranno impiegare prodotti con funzioni miste purché ne siano dichiarati la provenienza, la composizione e il campo di azione e siano forniti preferibilmente negli involucri originali secondo la normativa vigente.

e) Pacciamatura

Con pacciamatura si intende una copertura del terreno a scopi diversi (es. controllo infestanti, limitazione dell'evapotraspirazione, sbalzi termici, ecc.)

I materiali per pacciamatura comprendono prodotti di origine naturale o di sintesi e dovranno essere forniti (quando si tratti di prodotti confezionabili) in accordo con il Direttore dell'esecuzione del servizio, nei contenitori originali con dichiarazione della quantità, del contenuto e dei componenti.

Per i prodotti da pacciamatura forniti sfusi la Supervisione si riserva la facoltà di valutare di volta in volta qualità e provenienza.

f) Fitofarmaci

I fitofarmaci da usare (es. anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, antitraspiranti, mastici per dendrochirurgia, ecc.) dovranno essere forniti nei contenitori originali e sigillati dalla fabbrica, con l'indicazione della composizione e della classe di tossicità, secondo la normativa vigente.

g) Pali di sostegno, ancoraggi e legature

L'Impresa dovrà fornire pali di sostegno (tutori) adeguati per numero, diametro ed altezza alle dimensioni degli alberi e degli arbusti da ancorare.

I tutori dovranno essere di legno duro, diritti, scortecciati, appuntiti dalla parte della estremità di maggiore diametro. La parte appuntita dovrà essere resa imputrescibile per un'altezza di 100 cm circa, in alternativa, si potrà fare uso di pali di legno industrialmente preimpregnati di sostanze imputrescibili.

Analoghe caratteristiche di imputrescibilità dovranno avere anche i picchetti di legno per l'eventuale bloccaggio a terra dei tutori ed ogni legname da usarsi nelle lavorazioni.

Qualora si dovessero presentare problemi di natura particolare (mancanza di spazio, esigenze estetiche, ecc.) i pali di sostegno, potranno essere sostituiti con ancoraggi in corda di acciaio muniti di tendifilo.

Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agli ancoraggi, pur consentendone l'eventuale assestamento; al fine di non provocare strozzature al tronco, dovranno essere realizzate per mezzo di collari speciali o di adatto materiale elastico (es. cinture di gomma, nastri di plastica, ecc.) mai filo di ferro o altro materiale inestensibile. Per evitare danni alla corteccia, potrà essere necessario interporre, fra tutore e tronco, un cuscinetto antifrizione di adatto materiale.

04) LAVORAZIONI DEL TERRENO

a) Aratura

La lavorazione del terreno sarà eseguita fino alla profondità di cm. 40 (salvo differenti specifiche in merito da parte del Direttore dell'esecuzione del servizio).

L'aratura dovrà farsi con il mezzo trainante più leggero possibile in relazione alle caratteristiche del terreno stesso per minimizzare la compressione del medesimo.

Le "fette" di lavorazione dovranno essere rovesciate con successione regolare senza lasciare fasce intervallate di terreno sodo.

Ove necessario la lavorazione dovrà completarsi a mano: le arature dovranno effettuarsi sempre previa autorizzazione del Direttore dell'esecuzione del servizio e saranno finalizzate a garantire l'esecuzione degli interventi solo a terreno "in tempera".

b) Fresatura e sarchiatura

La lavorazione potrà avere profondità da cm. 5/8 a cm. 15/20. L'intervento dovrà sminuzzare accuratamente il terreno in superficie, anche per assicurare una buona penetrazione delle acque meteoriche.

Potrà essere necessario procedere a una o più passate fino ad ottenere un omogeneo sminuzzamento delle zolle e completa estirpazione delle infestanti.

Intorno agli alberi, arbusti, manufatti recinzioni, siepi, impianti irrigui, l'intervento dovrà ovviamente completarsi a mano.

c) Vangatura

Avrà profondità di lavoro di almeno cm. 30; durante la lavorazione si curerà di far pervenire in superficie sassi ed erbe infestanti che dovranno sempre asportarsi comprendendo anche e totalmente le parti ipogee (rizomi ecc.).

Qualora a causa della limitata superficie delle aree di intervento, non possano venire impiegati mezzi meccanici, la vangatura dovrà sostituirsi alla aratura.

Le lavorazioni saranno eseguite nei periodi idonei, con il terreno in tempera, evitando di danneggiarne la struttura e di formare suole di lavorazione.

Nel corso di questa operazione l'Impresa dovrà rimuovere tutti i sassi, le pietre e gli eventuali ostacoli sotterranei che potrebbero impedire la corretta esecuzione delle lavorazioni provvedendo anche, su indicazioni del Direttore dell'esecuzione del servizio, ad accantonare e conservare le preesistenze naturali di particolare valore estetico (es. rocce, massi, ecc.) o gli altri materiali che possano essere vantaggiosamente riutilizzati nella sistemazione.

05) PREPARAZIONE BUCHE E FOSSI

Prima di effettuare qualsiasi scavo, l'impresa è tenuta ad effettuare le necessarie indagini conoscitive sui sottoservizi. Qualsiasi responsabilità per danni causati sarà a totale carico dell'impresa.

Le buche ed i fossi per la piantagione delle specie vegetali dovranno avere le dimensioni più ampie possibili in rapporto alla grandezza delle piante da mettere a dimora.

In linea di massima le buche devono risultare larghe e profonde almeno una volta e mezzo rispetto alle dimensioni dell'apparato radicale o della zolla.

Indicativamente si forniscono le seguenti dimensioni minime:

- buca Tipo A (piante arboree) - cm. 100x100x100
- buca Tipo B (per grandi arbusti e cespugli) - cm. 70x70x70
- buca Tipo C (per piccoli arbusti, cespugli e piante tappezzanti) - cm. 40x40x40
- buca Tipo D (per piante erbacee perenni) - cm. 30x30x30
- buca Tipo E (alberature stradali ed esemplari) - cm. 150x150x100

Nell'apertura di buche, soprattutto se vengono impiegate trivelle, è opportuno smuovere il terreno lungo le pareti e sul fondo per evitare l'effetto vaso.

Per le piante a radice nuda l'accorciamento delle radici deve limitarsi solo all'asporto delle parti danneggiate e non deve essere effettuato per adattare l'apparato radicale al volume di buche troppo piccole.

Per le buche e i fossi che dovranno essere realizzati su un eventuale preesistente tappeto erboso, l'Impresa è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per contenere al minimo i danni al prato circostante, recuperando lo strato superficiale di terreno per il riempimento delle buche stesse.

Il materiale proveniente dagli scavi, se non riutilizzato o non ritenuto idoneo, dovrà essere allontanato dall'Impresa dalla sede del cantiere e portato alla pubblica discarica.

Nella preparazione delle buche e dei fossi, l'Impresa dovrà assicurarsi che nella zona in cui le piante svilupperanno le radici non ci siano ristagni di umidità e provvedere affinché lo scolo delle acque superficiali avvenga in modo corretto.

Nel caso, invece, fossero riscontrati gravi problemi di ristagno l'Impresa provvederà, su autorizzazione del Direttore dell'esecuzione del servizio, a predisporre idonei drenaggi.

06) APPORTO TERRA DI COLTIVO

Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, l'Impresa in accordo con il Direttore dell'esecuzione del servizio, dovrà verificare che il terreno in sito sia adatto alla piantagione: in caso contrario dovrà apportare terra di coltivo in quantità sufficiente a formare uno strato di almeno cm. 20 per i prati, e a riempire totalmente le buche e i fossi per gli alberi e gli arbusti, curando che vengano frantumate tutte le zolle e gli ammassi di terra.

07) MESSA A DIMORA ALBERI, ARBUSTI E SIEPI

Prima della piantagione, l'Impresa dovrà procedere al riempimento parziale delle buche già predisposte, lasciando libero soltanto lo spazio per la zolla e le radici, in modo che le piante possano essere collocate su uno strato di fondo di spessore adeguato alle dimensioni della zolla o delle radici delle diverse specie vegetali.

Nel riempimento della buca l'Impresa avrà cura di interrare con la terra smossa Kg. 0,500 di concime minerale complesso nel rapporto azoto, fosforo e potassio definito in corso d'opera; verrà interrato anche il concime organico o letame in modo tale che il medesimo sia ricoperto da uno strato di terra e non a contatto diretto con gli apparati radicali.

Prima della messa a dimora di piante a radice nuda, l'Impresa dovrà potare accuratamente a mezzo di forbici a doppio taglio, ben affilate, l'apparato radicale delle medesime, rinnovando il taglio sulle ramificazioni che si presenteranno appassite, spezzate, non più vegete o eccessivamente sviluppate.

La messa a dimora degli alberi, degli arbusti e delle siepi dovrà avvenire in relazione alle quote finite, avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto né risultino, una volta assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del colletto.

L'imballo della zolla costituito da materiale degradabile (es. paglia, canapa, juta, ecc.), dovrà essere tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le legature metalliche e il materiale di imballo in eccesso.

La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo asciutta dovrà essere immersa temporaneamente in acqua con tutto l'imballo.

Analogamente si dovrà procedere per le piante fornite in contenitore.

Nell'eventualità che per avverse condizioni climatiche le piante approvvigionate a piè d'opera non possano essere messe a dimora in breve, si dovrà provvedere a collocare il materiale in modo che sia coperta la zolla e che sia opportunamente protetta, curando in seguito le necessarie annaffiature ed evitando "pregermogliamenti".

Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico in relazione agli scopi della sistemazione o al rispetto dell'orientamento di sviluppo dell'esemplare nel vivaio di provenienza.

Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi, gli arbusti e le siepi di rilevanti dimensioni dovranno essere resi stabili per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature. Prima di provvedere all'ancoraggio definitivo delle piante sarà necessario accertarsi che il terreno di riempimento delle buche risulti debitamente assestato per evitare che le piante risultino sospese alle armature in legno e si formino cavità al di sotto degli apparati radicali.

Il palo tutore dovrà essere infisso saldamente nel terreno a buca aperta prima dell'esemplare da sostenere che verrà ad esso ancorato.

L'Impresa è tenuta a collocare attorno al pane di terra, a livello della massima circonferenza, un tubo drenante in PVC di diametro cm. 10 corrugato e forato lateralmente.

Una estremità del tubo dovrà fuoriuscire dal terreno e dovrà essere provvista di apposito tappo per consentire le operazioni di irrigazione periodica.

Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello definitivo, potrà essere effettuato, a seconda delle necessità, con terra di coltivo semplice oppure miscelata con torba.

Nel caso il Direttore dell'esecuzione del servizio decida che all'atto dell'impianto venga effettuata una concimazione secondaria localizzata, l'Impresa avrà cura di spargere il fertilizzante attorno e vicino alle radici o alle zolle, in modo da evitare danni per disidratazione.

A riempimento ultimato, attorno alle piante dovrà essere formata una conca o bacino per la ritenzione dell'acqua da addurre subito dopo in quantità abbondante, onde favorire la ripresa della pianta e facilitare il costipamento e l'assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla.

08) MESSA A DIMORA DELLE PIANTE TAPPEZZANTI, DELLE ERBACEE PERENNI, BIENNALI E ANNUALI, DELLE RAMPICANTI, SARMENTOSE E RICADENTI

La messa a dimora di queste piante è identica per ognuna delle diverse tipologie sopraindicate e deve essere effettuata in buche preparate al momento, in rapporto al diametro dei contenitori delle singole piante, previa lavorazione del terreno.

Se le piante saranno state fornite in contenitori tradizionali questi dovranno essere rimossi; se invece in contenitori di materiale biodegradabile (torba, pasta di cellulosa compressa, ecc.) le piante potranno essere messe a dimora con tutto il vaso.

In ogni caso le buche dovranno essere poi colmate con terra di coltivo mista a fertilizzanti e ben pressata intorno alle piante.

L'Impresa è tenuta infine a completare la piantagione delle specie rampicanti, sarmentose e ricadenti, legandone i getti, ove necessario, alle apposite strutture di sostegno in modo da guidarne lo sviluppo per ottenere i migliori risultati in relazione agli scopi della sistemazione eseguendo pure la copertura del terreno con idonea pacciamatura al fine di evitare la crescita di erbe spontanee.

09) PROTEZIONE DELLE PIANTE MESSE A DIMORA

Nelle zone dove potrebbero verificarsi danni causati da animali oppure dal transito di persone o automezzi, l'Impresa dovrà proteggere, singolarmente o in gruppi, le piante messe a dimora con opportuni ripari (es. reti metalliche, protezioni in ferro o in legno, griglie, ecc.) e/o sostanze repellenti precedentemente concordati ed approvati dal Direttore dell'esecuzione del servizio.

Alcuni tipi di piante (tappezzanti, piccoli arbusti, ecc.) dovranno essere protette dai danni della pioggia battente, dalla essiccazione e dallo sviluppo di erbe infestanti per mezzo di pacciame (cippatura di ramaglia e di corteccia di conifere, ecc.) od altro analogo materiale precedentemente approvato dal Direttore dell'esecuzione del servizio.

IL FUNZIONARIO DELL'U.T.

LAVORI PUBBLICI

geom. Riccardo Sartori

(documento firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).